



**COMUNICATO UFFICIALE N. 299/L
DEL 24 APRILE 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

299/533

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 226/A della F.I.G.C., pubblicato in data 21 Aprile 2015:
Comunicato Ufficiale n. 226/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2014/2015).

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2014/2015, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare delle fasi eliminatorie nazionali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 5;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da

trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo dovranno essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis comma 7, del Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Publicato in Firenze il 24 Aprile 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli